

Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 Novità in materia di riscossione, crediti R&S e "Patent box"

Con **Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 (in breve, il "Collegato fiscale") sono state introdotte alcune rilevanti novità in materia fiscale, specialmente con riguardo alla riscossione dei tributi, al trattamento dei crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e alla disciplina "Patent box". Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto.

* * *

RIMESIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E IL SALDO&STRALCIO (ART. 1)

E' fissato al **30 novembre 2021** il termine entro il quale i contribuenti che avevano aderito alla c.d. "Rottamazione-ter" (artt. 3 e 5, D.L. 119/2018; Art. 16-bis, D.L. 34/2019) o al "Saldo e stralcio" (art. 1, commi 190-193, Legge 145/2018) e che erano decaduti dal piano di rateazione per omesso versamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 possono provvedere al **versamento integrale**, con salvezza dell'efficacia delle predette definizioni agevolate. Più precisamente, devono essere versate entro tale data le rate scadute:

- nell'anno 2020;
- al 28 febbraio 2021;
- al 31 marzo 2021;
- al 31 maggio 2021;
- al 31 luglio 2021.

Trova inoltre applicazione il "termine di grazia" di cinque giorni di cui all'art. 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018; pertanto, il termine ultimo effettivo scade il 6 dicembre 2021.

ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LE CARTELLE ESATTORIALI (ART. 2)

Il versamento degli importi richiesti con le **cartelle di pagamento notificate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021** deve avvenire nel termine di **150 giorni** (anziché gli ordinari 60 giorni) dalla data di notificazione, pena l'avvio delle procedure di esecuzione forzata (art. 50, D.P.R. 602/1973) e l'applicazione degli interessi di mora (art. 30, D.P.R. 602/1973).

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 16/2021

ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE (ART. 3)

(i) Piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020

- ⇒ è aumentato a 18¹ il numero delle rate (anche non consecutive) che, se non pagate, determinano la decadenza dalla dilazione concessa;
- ⇒ se, nonostante tale aumento, il contribuente sia comunque decaduto dal piano di rateazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Collegato fiscale), può essere riammesso al beneficio della dilazione qualora versi gli importi dovuti entro il 31 ottobre 2021;
- ⇒ in relazione alle rate *medio tempore* scadute, gli eventuali importi versati a titolo di interessi di mora, di sanzioni e di somme aggiuntive restano definitivamente acquisiti.

(ii) Piani di rateazione concessi dopo l'8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021

- ⇒ è aumentato a 10 il numero delle rate (anche non consecutive) che, se non pagate, determinano la decadenza dalla dilazione concessa.

INDEBITO UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA&SVILUPPO (ART. 5, COMMI 7-12)

Il Legislatore ha previsto una **procedura di "riversamento spontaneo" degli importi indebitamente utilizzati in compensazione** a titolo di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Tale procedura è rivolta ai contribuenti che:

- abbiano svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come "attività di ricerca e sviluppo" ammissibili ai fini del credito d'imposta;
- quali soggetti residenti commissionari che abbiano eseguito attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese terze, residenti in Italia ovvero localizzate in uno Stato UE, o in uno Stato SEE o ancora in uno Stato compreso nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, ai fini del credito d'imposta abbiano tenuto conto – in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 –

¹ Si rammenta che in via ordinaria è fissato in 5 il numero di rate (anche non consecutive) che, se non pagate, determinano la decadenza del beneficio della rateazione (art. 19, comma 3, D.P.R. 602/1973).

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 16/2021

delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca e sviluppo svolte in laboratori o strutture situati fuori dall'Italia²;

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura in questione è invece preclusa:

- nel caso in cui il credito d'imposta indebitamente utilizzato sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie soggettivamente o oggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate su documentazione relativa a operazioni inesistenti, ovvero in caso di mancanza della documentazione a supporto delle spese ammissibili³;
- qualora l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato accertato mediante atto di recupero crediti, oppure con altro provvedimento impositivo, già divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021⁴.

L'accesso alla procedura avviene mediante apposita istanza da presentarsi (su modelli che saranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) entro il **30 settembre 2022**.

La restituzione degli importi dovrà essere effettuata (senza potersi avvalere della compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997):

- in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022;
- in via rateale, in n. 3 rate annuali con decorrenza dal 16 dicembre 2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale degli importi dovuti. In caso di rateazione, il mancato pagamento di una rata entro la scadenza comporta il mancato perfezionamento della procedura, nonché l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti con applicazione di una sanzione pari al 30% e degli interessi ex art. 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dal 17 dicembre 2022.

² Si tratta, in altre parole, di condotte non conformi all'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 145/2013 recata dall'art. 1, comma 72, Legge 145/2018.

³ Qualora le condotte fraudolente siano accertate in seguito alla definizione del "riversamento spontaneo", i contribuenti decadono dalla procedura e le somme *medio tempore* riversate sono computate a titolo di acconto sugli importi accertati.

⁴ Se invece gli atti di recupero crediti o altri atti impositivi non siano già resi definitivi, è possibile provvedere al "riversamento spontaneo", senza applicazione di interessi e di sanzioni, ma in tal caso gli importi accertati devono essere versati integralmente, senza possibilità di rateazione.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 16/2021

Il perfezionamento della procedura determina la non punibilità per il reato di indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000).

SEMPLIFICAZIONI DISCIPLINA "PATENT BOX" (ART. 6)

Il Collegato fiscale riscrive la disciplina del "Patent box", passando da un modello di non imponibilità parziale dei ricavi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili (come sancito originariamente dall'art. 1, commi 37-45, Legge 190/2014, ora abrogati), a un modello di maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo deducibili dal reddito d'impresa.

La disciplina è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo di software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

Tali soggetti possono optare, a decorrere dal 22 ottobre 2021, per la fruizione di una **maggiore deducibilità (del 90%) dei costi di ricerca e sviluppo** sopra indicati, per una durata di **5 periodi d'imposta** (opzione irrevocabile e rinnovabile), **sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IRAP** (per la determinazione del valore della produzione netta).

Per gli enti (società e enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica) non residenti in Italia, l'opzione è esercitabile a condizione che il Paese di residenza abbia sottoscritto con l'Italia un accordo vigente per evitare la doppia imposizione e con il quale lo scambio di informazioni sia effettivo.

I soggetti che abbiano esercitato l'opzione "Patent box" possono evitare, in caso di accertamento fiscale, l'applicazione della sanzione prevista per infedele dichiarazione⁵, a condizione che abbiano in precedenza predisposto ed esibiscano nel corso della verifica l'apposita documentazione (individuata con provvedimento

⁵ Di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 16/2021

dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione) che consenta di riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione fruita.

I soggetti che esercitano l’opzione “Patent box” non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi 198-206, Legge 160/2019).

I contribuenti che avevano già esercitato l’opzione per il vecchio regime “Patent box” (in data antecedente all’entrata in vigore del Collegato fiscale) possono:

- i)* proseguire con l’applicazione di tale disciplina (non imponibilità parziale al 50%);
- ii)* aderire al nuovo regime, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento di prossima emanazione).

Quest’ultima ipotesi è però preclusa a quei soggetti che:

- abbiano sottoscritto un accordo preventivo in relazione alla procedura di *compliance* “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” (art. 31-ter, D.P.R. 600/1973)⁶;
- abbiano aderito al regime previsto dall’art. 4 del D.L. 34/2019.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati

⁶ Tuttavia, se l’accordo non è ancora stato sottoscritto, ma l’istanza per l’accesso alla procedura o per il suo rinnovo è già stata presentata, il soggetto interessato ad aderire al nuovo regime “*patent box*” deve previamente manifestare la sua volontà di rinunciare all’accordo preventivo o al suo rinnovo.